

Titolo

Calciatore – artt. 93, comma 4°, e 95, comma 7°, NOIF - validità del contratto – validità del trasferimento – non sono condizionati dagli esami medici

Descrizione

Dal combinato disposto degli artt. 93, comma 4°, e 95, comma 7°, delle NOIF, la validità di un contratto tra società e calciatore e la validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non possono essere condizionati all'esito di esami medici, da ciò dovendosi dedurre che il rischio connesso agli effetti di un eventuale infortunio in atto del calciatore ceduto, legittimamente non risultante dalla scheda sanitaria e, comunque, non rilevato dalla società acquirente al momento dell'acquisto stesso, non può di per sé influire sulla cessione stessa e sugli atti conseguenti.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 106/CFA/2020-2021/C

Presidente

Sica

Relatore

Stigilano Messuti

Riferimenti normativi

artt. 93, comma 4 e 95, comma 7, NOIF